

Regolamento del Centro di Ricerca Interdipartimentale per le Biotecnologie Innovative – CRIBI

Articolo 1. Rappresentanti dei docenti sottoscrittori nel consiglio direttivo

1. Come stabilito dall'articolo 5 comma 1 dello statuto del centro, i docenti sottoscrittori eleggono al loro interno un numero di rappresentanti in seno al consiglio direttivo pari alla metà dei dipartimenti aderenti con arrotondamento per eccesso in base al regolamento di Ateneo.
2. Ai sensi dell'articolo 5 comma 2 dello statuto del centro, il decano dei docenti sottoscrittori, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'approvazione della richiesta di rinnovo del centro da parte del consiglio di amministrazione, indice le elezioni dei rappresentanti di cui al comma 1 del presente articolo e dà comunicazione dei risultati al competente ufficio dell'Amministrazione centrale.
3. Ciascun elettore può esprimere due preferenze. Le votazioni sono valide se partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione e almeno un terzo in seconda votazione. In caso di parità di preferenze ottenute, risulta eletto il docente con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità quello con minore anzianità anagrafica.
4. In caso di cessazione di uno o più rappresentanti dei docenti sottoscrittori, per qualsiasi motivo (cessazione dal servizio, dimissioni o altro), l'eletto viene sostituito, per la rimanenza del mandato, dal primo dei non eletti, senza che si debba ricorrere a elezioni suppletive. La graduatoria delle preferenze ottenute resta valida sino a esaurimento.
5. La carica di rappresentante dei docenti sottoscrittori è incompatibile con quella di rappresentante del dipartimento nel consiglio direttivo.

Articolo 2. Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è convocato dal direttore di norma ogni due mesi e, comunque, ogni volta che se ne presenti la necessità, o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne presenti motivata richiesta. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro sette giorni dalla richiesta. La convocazione del consiglio da parte del direttore dev'essere fatta per iscritto, anche via e-mail, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza.
2. Le riunioni sono valide quando risulta presente la maggioranza degli aventi diritto di voto, dal calcolo per la definizione del quorum strutturale sono esclusi gli assenti giustificati che abbiano trasmesso al direttore una motivazione scritta della propria assenza. La soglia minima per la validità della riunione è pari ad almeno un terzo degli aventi diritto, ad eccezione delle riunioni in cui vengano sottoposte a valutazione decisioni sulle nuove adesioni (articolo 5, comma 6 dello statuto) e modifiche al regolamento o allo statuto nelle quali è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Hanno diritto di voto i componenti del consiglio direttivo definiti ai sensi dell'art.5 comma 1 dello statuto del centro.

4. Su invito del direttore, partecipa alle riunioni del consiglio direttivo, senza diritto di voto, altro personale, docente e non docente, la cui presenza sia rilevante per la discussione di uno o più punti all'ordine del giorno.

5. Le decisioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del direttore o, in sua mancanza, del vice direttore.

6. La funzione di segretario verbalizzante è assunta dal responsabile amministrativo del dipartimento presso il quale ha sede il centro o, in subordine, dal componente più giovane di età o da un altro componente designato dal direttore, in accordo con il consiglio direttivo.

7. Il consiglio direttivo può deliberare sulle materie di sua competenza anche in modalità di riunione telematica, anche non contestuale, secondo le previsioni statutarie.

8. In caso di cessazione (per cessazione di servizio, dimissioni o altro motivo) di rappresentante di Dipartimento aderente, tale Dipartimento dovrà provvedere a una nuova designazione di rappresentante.

Articolo 3. Direttore

1. Il direttore è eletto dal consiglio direttivo come stabilito dall'articolo 5 comma 4 dello statuto del centro.

2. La carica di direttore è incompatibile con le cariche monocratiche secondo quanto stabilito dall'articolo 8 comma 2 del regolamento generale di Ateneo.

3. In caso di recesso del direttore (per cessazione dal servizio dimissioni o altro motivo), il consiglio direttivo procede tempestivamente, e comunque entro 30 giorni, all'elezione di un nuovo direttore fino al termine del mandato.

4. Il direttore può adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio direttivo sottoponendoli, per la ratifica, al consiglio direttivo nella prima seduta successiva.

5. A rinnovo del centro, le funzioni del direttore sono prorogate sino all'entrata in carica del successore per gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

Articolo 4. Adesione di nuovi docenti al centro

1. Al centro possono aderire anche docenti afferenti a dipartimenti diversi da quelli aderenti visto il nulla osta del direttore del dipartimento del richiedente in base a quanto previsto dall'art. 7 dello statuto del centro. La richiesta di adesione deve essere motivata e documentata da opportuni riferimenti relativi all'attività di ricerca in corso presso il dipartimento richiedente. L'attività di ricerca deve rientrare nel campo degli interessi scientifici del centro e deve essere coerente con le finalità perseguite dallo stesso.

2. Le modalità di adesione sono stabilite dall'articolo 7 dello statuto del centro, mentre le modalità di inquadramento dei nuovi docenti nei progetti di ricerca sono stabilite dall'art. 8, comma 5 dello statuto del centro. In caso di motivata richiesta, nuovi sottoscrittori possono essere

temporaneamente inquadrati in progetti pre-esistenti e inseriti in un nuovo progetto una volta che questo sia stato approvato dal consiglio direttivo alla scadenza dell'anno solare.

3. Richieste di collaborazione da parte di soggetti esterni all'Università di Padova devono essere valutate e approvate dal consiglio direttivo. La richiesta di adesione deve essere motivata e documentata da opportuni riferimenti relativi l'attività di ricerca del richiedente. L'attività di ricerca deve rientrare nel campo degli interessi scientifici del centro e deve essere coerente con le finalità perseguite dallo stesso. L'adesione di questi collaboratori è regolamentata dall'articolo 8 commi 2 e 3 dello statuto.

Articolo 5. Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.